

Comune di Vigonovo
Verbale Revisore Unico n. 17 /2020
Parere contratto collettivo decentrato 2020 e distribuzione produttività

COMUNE DI VIGONOVO – Città Metropolitana di Venezia
Verbale del Revisore Unico n° 17/2020 del 30 novembre 2020

OGGETTO: contratto collettivo decentrato 2020 e distribuzione produttività
PARERE DEL REVISORE UNICO

Il sottoscritto Dott. Alberto Tognetti Revisore Unico del Comune di Vigonovo, in data odierna:

PREMESSO

Che ha ricevuto l'ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse del fondo salario accessori annualità 2020 a firma del Responsabile Rostellato Alessandro;

PRESO ATTO

delle seguenti norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse decentrate:

- CCNL del 01.04.1999 articoli 14, 15 e 17;
- CCNL del 14.09.2000 articolo 54;
- CCNL del 05.10.2001 articoli 4 e 28;
- CCNL del 22.01.2004 articoli 31 e 32;
- CCNL del 09.05.2006 articolo 4;
- CCNL del 11.04.2008 articolo 8;
- CCNL del 31.07.2009 articolo 4.

VISTI:

l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi

ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo; constatato che l'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa consiste nella destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino;

-che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 è stato costituito tenendo conto delle seguenti disposizioni: delle nuove modalità di costituzione introdotte dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018; dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 (Decreto Madia) secondo cui a decorrere dal 01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, del personale, non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; della sentenza Corte dei Conti sez. Riunite n. 51 del 04.10.2011 in merito ai compensi a destinazione vincolata; della circolare Ministero Economia e Finanze n. 16 del 02.05.2012 in merito alle economie dell'anno precedente;

-che con determinazione del Responsabile del Settore n. 301 del 26 AGOSTO 2020 è stata costituita la parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 per un totale di euro 69.169,81 e la delibera 127 del 4/11/2020 con la quale è stata individuata la parte variabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 quantificate in € 18.364,99;

Per tutto quanto sopra espresso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine al contratto 2020 e alla distribuzione delle risorse in base alla produttività

Letto confermato e sottoscritto

IL REVISORE UNICO
Dott. Alberto Tognetti

